

N. 30217/19 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO,  
all'udienza del 14 novembre 2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30217 del Ruolo Generale degli  
Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

F. M. D. - Avv. I. C.

- ricorrente in opposizione -

E

L. S. - Avv. ti F. Zardo, G. Zardo, R. Neri e L. Benini

- resistente opposta -

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe  
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto con cui la resistente in epigrafe,  
in forza di sentenze emesse dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello di  
Roma ad ella favorevoli, le chiedeva di pagare la somma indicata in precetto a  
titolo di risarcimento dei danni da licenziamento dichiarato nullo.

Deduceva a tal fine quale primo motivo di opposizione che la sua carica di  
socio della s.n.c. che aveva intimato il licenziamento poi dichiarato nullo era  
cessata anteriormente all'emissione delle sentenze poste a base del precetto  
impugnato, e quale secondo motivo la violazione del *beneficium excussionis*.

Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione con condanna  
dell'opponente alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento per lite  
temeraria.

Superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e  
decisa con la presente contestuale sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.



Il primo motivo di opposizione è infondato perché il credito dell'opposta nasce non al momento del deposito delle sentenze ma dal momento in cui le venne intimato il licenziamento poi dichiarato nullo, avendo le sentenze in questione natura dichiarativa e non costitutiva (sul punto vedasi Cass. n. 24349/2010, citata a proposito in una delle sentenze su cui si fonda il precetto impugnato).

Il secondo motivo di opposizione è altrettanto infondato in quanto l'opposta ha già tentato il pignoramento mobiliare della s.n.c. con esito negativo (all. 5 alla memoria) e i beni dedotti in ricorso o non hanno valore di mercato (F. [redacted] immatricolata nel 1999) o sono già ipotecati (posto barca; all. 8 alla memoria). A tal proposito è opportuno sottolineare come per giurisprudenza costante per soddisfare il *beneficium excussionis* non occorre l'effettiva escussione dei beni del patrimonio della società ma è sufficiente la prova dell'infruttuosità certa dell'esecuzione (vedasi, *ex plurimis*, Cass. n. 279/2017).

Per tali ragioni il precetto impugnato merita conferma.

Le spese seguono la soccombenza. Non si ravvisano gli estremi della lite temeraria, essendo la presente decisione frutto comunque di interpretazione.

#### DISPOSITIVO

rigetta il ricorso;

pone a carico di parte ricorrente in opposizione le spese di lite che liquida in complessivi euro 5.868,00 oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA.

Roma, 14 novembre 2019

IL GIUDICE

